



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”**  
**CASERTA**

---

---

**Determina Dirigenziale N. 922 del 22/12/2022**

---

**Proponente: Il Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA**

**Oggetto: liquidazione per diritto di licenza di consumo sull'eneriga elettrica ai sensi del D.L.gs 504/95 e ss.mm.ii.**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 22/12/2022 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**ESECUTIVITA'**

Atto immediatamente esecutivo

**TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**

**Direttore Eduardo Chianese**

**ELENCO FIRMATARI**

*Antonio Rocchio - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA*

*Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA*

*Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI*

**Oggetto:** liquidazione per diritto di licenza di consumo sull'energia elettrica ai sensi del D.L.gs 504/95 e ss.mm.ii.

**Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA**

**Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA**

**Premesso che**

- presso questa Azienda ospedaliera, sono installate officine di produzione, cabine e punti di presa, per uso proprio di energia elettrica;
- ai sensi del D.L.gs 504/95 e ss.mm.ii. l'energia elettrica che produce questa A.O. è soggetta al pagamento annuale di canone e licenza di esercizio;
- con nota pec del 15/12/2022, reg. int. 2754.02.12.2022-r, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ufficio delle Dogane di Caserta, sezione tributi e U.R.P., ha notificato, a tutti gli effetti di Legge, un avviso di pagamento relativo al canone di abbonamento annuale per gli anni 2018-2022, compreso sanzione amministrativa, per un importo complessivo pari ad € 2.730,00:

EURO	descrizione
2.100,00	Accisa, riferita agli anni 2018-2022
630,00	Sanzione amministrativa
<b>2.730,00</b>	<b>TOTALE</b>

- con nota, acquisita con prot. n. 36300/e del 21/12/2022, l'Agenzia delle entrate - Riscossione, Agente della riscossione - prov. Di Caserta, cartella di pagamento n. 028 2022 0030382751 000, notifica, a tutti gli effetti di Legge, un avviso di pagamento, per un importo complessivo pari ad € 130,00:

EURO	descrizione
124,12	Ruoli agenzia delle dogane anno 2016
5,88	Diritti di notifica spettanti a Agenzia delle entrate -riscossione
<b>130,00</b>	<b>TOTALE</b>

**Rilevato che** i pagamenti dei suindicati importi sono dovuti;

**Ritenuto** di dover regolarizzare la posizione dell'Azienda nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

**Attestata** la legittimità della presente proposta di determinazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

**DETERMINA**

per i motivi espressi in premessa,

- 1. PRENDERE ATTO** del mancato versamento da parte di questa AORN di Caserta del diritto annuale di licenza di consumo di energia elettrica per gli anni 2018-2022;

*Determinazione Dirigenziale*

2. **LIQUIDARE** all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ufficio delle Dogane di Caserta, sezione tributi e U.R.P., come da nota pec del 15/12/2022 - reg. int. 2754.02.12.2022-r , allegata alla presente, € 2.730,00:

EURO	descrizione
2.100,00	Accisa, riferita agli anni 2018-2022
630,00	Sanzione amministrativa
<b>2.730,00</b>	<b>TOTALE</b>

3. **LIQUIDARE** all'Agenzia delle entrate -riscossione Agente della riscossione - prov. Di Caserta, cartella di pagamento n. 028 2022 0030382751 000, come da nota prot. n. 36300/e del 21/12/2022, allegata alla presente, € 130,00:

EURO	descrizione
124,12	Ruoli agenzia delle dogane anno 2016
5,88	Diritti di notifica spettanti a Agenzia delle entrate -riscossione
<b>130,00</b>	<b>TOTALE</b>

4. **IMPUTARE** la somma di € 2.730,00 ed € 130,00 sul conto economico n. 5090101100- "altre imposte e tasse", nei relativi esercizi di competenza;
5. **TRASMETTERE** copia della presente determinazione copia della presente delibera al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla U.O.C. Gestione Economico - Finanziaria;

**Il funzionario estensore**  
arch. Valerio Scozzafava

**IL DIRETTORE U.O.C.**  
**INGEGNERIA OSPEDALIERA**

Arch. Antonio Rocchio

*Determinazione Dirigenziale*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

---

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE  
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

*Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*



# ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

## UFFICIO DELLE DOGANE DI CASERTA

A 11752

del 02/12/2022

### PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE

Periodo: anno 2017-2021

Tipo di verifica: Amministrativa

Ramo d'imposta: Energia Elettrica

L'anno 2022, il giorno 02 del mese di dicembre\_, nei locali dell'Ufficio in intestazione, il sottoscritto Verbalizzante

**Giuseppe Francesca - III Area F5**

nell'esercizio delle funzioni di Ufficiale di Polizia Tributaria, redige il presente verbale nei confronti di

Società/ Ditta: <b>AZIENDA OSPEDALIERA S'ANNA E SAN SEBASTIANO</b>		
con sede legale in: <b>81100 CASERTA</b>		via <b>PALASCIANO snc</b>
Partiva I.V.A. <b>02201130610</b>	Codice fiscale: <b>02201130610</b>	Codice ditta/ accisa: <b>CEE00017N</b>
Attività esercitata officina per la produzione di energia elettrica ad uso proprio di soccorso, in Caserta (CE) via Tescione - Ospedale Civile 17		
In atti rappresentata da: <b>GUBITOSA GAETANO</b>		Nella veste di: Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
Codice fiscale: <b>GBTGTN70S15A783I</b>	Nato a:	il:
Residente a:	via:	
Identificato a mezzo: <b>Anagrafe Tributaria</b>		

per la constatazione dei fatti emersi dal controllo del regolare assolvimento degli obblighi derivanti dalla convenzione sottoscritta, per l'attività di produzione e consumo di energia elettrica annualmente convenuta.

**FATTO**

La verifica di che trattasi, eseguita in applicazione dell'art. 58 del T.U. di leggi sulle accise approvato con D. Lg.vo 26.10.1995 n. 504, è finalizzata al riscontro della congruità dei tributi liquidati relativi all'imposizione indiretta sul consumo di energia elettrica.



A tal fine si è proceduto ad effettuare controllo dei tributi liquidati dalla ditta con le imposte effettivamente dovute, determinate sulla base del consumo di energia elettrica convenuto e delle aliquote vigenti nei periodi in riferimento.

## PREMESSA

Si richiama la disciplina fiscale concernente l'imposizione sul consumo di energia elettrica dettata, *per la tipologia d'impianto esercito*, dal T.U. di leggi sulle accise approvato con D. Lg.vo 26.10.1995 n. 504 e successive modifiche e integrazioni:

- I soggetti esercenti officine di energia elettrica utilizzata per uso proprio, non fornite di misuratori o di altri strumenti integratori della misura dell'energia elettrica adoperata, corrispondono l'accisa mediante un canone annuo di abbonamento determinato dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane (*art. 55 comma 5*).
- Gli stessi soggetti hanno l'obbligo di dichiarare anticipatamente le variazioni che comportino un aumento superiore al 10% del consumo preso per base nella determinazione del canone ed in tal caso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane procede alla revisione straordinaria dello stesso (*art. 55 comma 5*).
- Gli esercenti officine costituite da impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, con potenza disponibile non superiore a 100 kW, possono corrispondere l'imposta mediante canone di abbonamento annuale (*art. 55 comma 5*).
- I soggetti di cui sopra, versano il canone annuo di imposta all'atto della stipula della convenzione di abbonamento e, *per gli anni successivi*, anticipatamente entro il mese di gennaio di ciascuno anno (*art. 56 comma 5*).
- In caso di ritardato/omesso pagamento si applicano l'indennità di mora e gli interessi nella misura prevista per il tardivo pagamento delle accise. Per i recuperi e per i rimborsi dell'imposta si applicano le disposizioni dell'art. 14 (*art. 56 comma 6*).
- I soggetti obbligati sono tenuti a dichiarare al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane ogni variazione relativa agli impianti di pertinenza e alle modifiche societarie, nonché la cessazione dell'attività, entro trenta giorni dalla data in cui tali eventi si sono verificati (*art. 53 comma 4*).

In ordine all'imposizione sul consumo di energia elettrica, occorre inoltre considerare che:

Con la Legge 26 aprile 2012 n. 44 è stato sancito, *con effetto dal 01.06.2012*, l'aumento dell'aliquota dell'accisa sull'energia elettrica impiegata *per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni*, fissando nella nuova misura di euro **0,0125** per chilowattora per i primi 200.000 kWh consumati nel mese mentre, *per i consumi che nel mese eccedono tale scaglione*, la tassazione è distinta a seconda che il consumo mensile non superi 1.200.000 kWh ovvero sia superiore a tale soglia..

Ai fini e per gli effetti della suddetta legge con nota **10054/RU del 01.10.2013** (*regolarmente notificata all'Azienda ospedaliera in data 08.10.13*) - atteso il consumo di energia elettrica anzitempo convenuto - il nuovo importo del canone annuo di abbonamento dovuto, da corrispondere annualmente dall'anno 2013 e successivi, veniva fissato nella misura sottostante

**Accisa**    **33.600** kWh x **0,0125**        = **420,00** euro

## OPERAZIONI ESEGUITE E/O FATTI CONSTATATI / ESITO DEI CONTROLLI

Ciò posto, dalla disamina delle scritture contabili e dei versamenti effettuati a saldo delle imposte dovute, si è rilevato quanto segue:

- a) La società non ha corrisposto il canone annuo di abbonamento dovuto per l'**accisa** negli anni **2018, 2019, 2020, 2021 e 2022**, **in violazione** degli artt. 55 e 56 del T.U. di leggi sulle accise approvato con D. Lg.vo 26.10.1995 n. 504 e successive modificazioni;

PERIODO	SCADENZA	DOVUTO euro	VERSATO euro	DIFFERENZA euro	SALDO euro
Anno 2017	31/01/2017	-----			
Anno 2108	31/01/2018	420,00		- 420,00	- 420,00
Anno 2019	31/01/2019	420,00		- 420,00	- 840,00
Anno 2020	31/01/2020	420,00		- 420,00	- 1.260,00
Anno 2021	01/02/2021	420,00		- 420,00	- 1.680,00
Anno 2022	31/01/2022	420,00		- 420,00	2.100,00

## DETERMINAZIONE DEI TRIBUTI EVASI

Di seguito sono evidenziate le imposte effettivamente dovute a saldo dei debiti risultanti e non versate nei termini dei prescritti conguagli annuali.

In relazione a quanto constatato in fatto "esito dei controlli", al fine di determinare i tributi evasi, si specifica che:

- ✓ la N. C./denominazione fiscale del prodotto è: **2716 0000 00**.....;
- ✓ il debito d'imposta è stato generato dal mancato adempimento dell'obbligazione tributaria alla prescritte scadenze;  
Debito per il quale la società, pur riconoscendone la sussistenza con la convenzione sottoscritta e s.m.i. , di fatto non ha ottemperato agli obblighi derivanti sulla produzione e consumo di energia elettrica;
- ✓ il prodotto è stato destinato all'uso interno del sito produttivo esercito dalla società
- ✓ il prodotto in evasione viene quantificato in euro : 2.100,00

Sui predetti versamenti Omessi/Ritardati si rendono dovuti, *ai sensi dell'art.3 quarto comma del citato D. Lg.vo. n. 504/1995*:

- l'indennità di mora in misura del 6% del predetto importo, riducibile al 2% nell'ipotesi in cui il pagamento sia avvenuto entro cinque giorni dalla data di scadenza;
- gli interessi moratori in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito dei diritti doganali (art. 79, terzo comma, del D.P.R. 23.01.1973, n. 43);

## CONSTATAZIONE ILLECITI

Per quanto rilevato ed evidenziato con il presente atto la società è incorsa nelle seguenti infrazioni, ed in particolare per il fatto di cui al punto "OPERAZIONI ESEGUITE E/O FATTI CONSTATATI / ESITO DEI CONTROLLI":



- a) Omesso versamento, *negli anni ivi descritti*, del canone annuo di abbonamento dovuto per l'**accisa**: violazione degli artt. **55 e 56** del Testo Unico di leggi sulle accise approvato con D. Lg.vo 26.10.1995 n. 504 punito, *ai fini e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 del D. Lg.vo 18.12.1997 n. 471*, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari al 30% dell'imposta non versata e/o corrisposta in ritardo; **oltre al recupero dei tributi dovuti**.

Si avverte che gli atti impositivi saranno emessi in deroga all'art. 19 *comma 4* T.U. Accise, così come modificato dall'art. 4 ter del D.L. n.193/2016, in quanto la fattispecie in oggetto è relativa a una mera rilevazione di comportamento omissivo del contribuente, consistente nel mancato assolvimento di oneri tributari già oggetto di accertamento sulla base della convenzione sottoscritta e s.m.i , rispetto alle quali quest'Ufficio si trova solo a constatare la mancata effettuazione del versamento dei tributi dovuti.

La constatazione del mancato versamento del canone annuo di abbonamento (*determinato con convenzione sottoscritta e s.m.i*) da parte del soggetto obbligato, non necessita di verifiche ulteriori né di acquisire osservazioni o deduzioni di parte, che possano influire sulla determinazione dell'Ufficio, rendendo attivabile le vigenti procedure per la tutela del credito erariale dal testo unico delle accise, senza obbligo di rispetto della procedura indicata dal comma 4 dell'articolo 19 .

Il presente verbale, *costituito da n. 2 fogli*, è redatto in **due** esemplari di cui: **uno** agli atti del reparto energia elettrica e **uno** alla Sezione Legale e Contenzioso per la prosecuzione del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 16 del D. Lg.vo 18.12.1997 n. 472

per l'Amministrazione Finanziaria

Giuseppe Francesca

(III<sup>o</sup> Area F5)





Prot.: *come da segnatura di protocollo*  
Contesto n.469/2022

Maddaloni, *data come da segnatura di protocollo*

Alla: AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E  
SAN SEBASTIANO  
VIA PALASCIANO SNC  
81100 – CASERTA (CE)

PEC: [direzionegenerale@ospedalecasertapec.it](mailto:direzionegenerale@ospedalecasertapec.it)

## ATTO DI IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE

### *Il Dirigente dell'Ufficio ad interim*

In data odierna, nella sede dell'Ufficio delle Dogane di Caserta, ha redatto il presente atto nei confronti:

- *dell' Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano*, esercente un'officina per la produzione di energia elettrica ad uso proprio di soccorso, con sede legale in Caserta (CE), alla Via Palasciano snc – P. I.V.A. 02201130610 – *codice ditta CEE00017N*, nella persona del rappresentante legale pro-tempore sig. *GUBITOSA Gaetano nato a Benevento (BN) il 15-11-1970 – C.F.:GBTGTN70S15A783I*.
- Visto il Processo Verbale di Constatazione del 02/12/2022 - prot. n.2754/RI/2022 -, registrazione n.2022/A/11752, *che si allega in copia come previsto dal comma 2 dell'art. 16 del D.Lgs. n° 472/97*, dal quale risultano le seguenti irregolarità:
  1. per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 si è resa responsabile di **omesso versamento** del canone annuo di abbonamento dovuto per l'accisa, per l'importo di € 2.100,00; violazione degli artt. 55 e 56, del Testo Unico di leggi sulle accise approvato con D. Lgs. del 26/10/1995, n. 504 e successive modifiche; punita ai sensi dell'art.13, comma 1, del D. Lgs. 471/97, **oltre al recupero dei canoni dovuti, con separato atto;**

## CONTESTA

che per tali irregolarità, si rendono applicabili le seguenti sanzioni amministrative:

- punto 1: **€ 630,00**, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 471/97 e successive modifiche. Sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato € 2.100,00\*30%= **€ 630,00**.

Visti gli artt. 7 e 17 del d.lgs. 18/12/97, n. 472, e successive modificazioni.

### **DETERMINA ED IRROGA**

a carico dell' **Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano**, con sede legale in Caserta (CE), alla Via Palasciano snc – P. I.V.A. 02201130610 – codice ditta CEE00017N, nella persona del rappresentante legale pro-tempore sig. **GUBITOSA Gaetano nato a Benevento (BN) il 15-11-1970 – C.F.:GBTGTN70S15A783I**, una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad **€ 630,00**, corrispondente al minimo edittale.

Il versamento della suddetta somma può essere effettuata:

- 1) direttamente presso la **Sezione Tributi e U.R.P. dell'Ufficio delle Dogane di Caserta**, via Ficucella c/o Interporto Sud Europa 81024 Maddaloni (CE) in contanti per importi non superiori ad € 516,46;
- 2) mediante versamento a mezzo bollettino postale sul **C.C. postale n. 90720475 intestato all'Agenzia delle Dogane e Monopoli – UD Caserta** indicando nella causale gli estremi dell'atto di irrogazione (numero di protocollo e data).
- 3) mediante bonifico bancario o postale **IBAN n. IT84 I076 0114 9000 0009 0720 475** intestato **all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – UD Caserta** indicando nella causale gli estremi dell'atto di irrogazione (numero di protocollo e data), i singoli importi distinti per causale (sanzione, spese di notifica).

L' **Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano**, con sede legale in Caserta (CE), alla Via Palasciano snc – P. I.V.A. 02201130610 – codice ditta CEE00017N, nella persona del rappresentante legale pro-tempore sig. **GUBITOSA Gaetano nato a Benevento (BN) il 15-11-1970 – C.F.:GBTGTN70S15A783I**, è obbligata al pagamento della somma della sanzione amministrativa come sopra determinata.

Per sanzioni amministrative	€ 630,00
-----------------------------	----------

**È concessa entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione del presente atto di irrogazione sanzione amministrativa, la facoltà in alternativa di:**

- presentare ricorso ai sensi del D. Lgs. n. 546/92 e successive modifiche, da proporre alla Corte di Giustizia Tributaria Provinciale I grado di Caserta.

Il ricorso su cui dovrà essere versato il contributo unificato, ex art. 9 del DPR 115/2002, così come modificato dal D. L. 98/2011, deve essere notificato a questo Ufficio delle Dogane di Caserta al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [dogane.caserta@pec.adm.gov.it](mailto:dogane.caserta@pec.adm.gov.it), secondo le modalità di cui all' art. 16-bis del D.lgs. n.

546/92, ai sensi del quale le notifiche, i depositi degli atti processuali e dei documenti sono eseguiti esclusivamente con modalità telematiche secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione. Ai sensi del comma 3 bis, dell'art. 16-bis, D.lgs. n. 546/92, i soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell'art. 12, comma 2, hanno facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche indicate nel comma 3, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni.

Il contribuente viene altresì informato che, in relazione all'ammontare dell'importo corrispondente alla pretesa tributaria, nel caso di ricorso avverso il presente provvedimento, lo stesso produrrà gli effetti del reclamo, ai sensi dell'art. 17-bis del D.lgs. 31.12.1992 n. 546, con possibilità di formulare una motivata proposta di mediazione, nei termini e con le modalità stabilite dal richiamato art. 17-bis del D.lgs. 31.12.1992 n. 546.

Si notifica infine, il presente atto ha carattere *di provvedimento definitivo d'irrogazione di sanzioni* e costituisce titolo per l'avvio della riscossione coattiva della somma sopra determinata.

Ogni informazione sul presente atto può essere richiesta all'Ufficio delle Dogane di Caserta, il responsabile del procedimento è individuato nel Dirigente dell'Ufficio.

*“Il presente atto di contestazione di sanzioni amministrative, firmato digitalmente, viene notificato a mezzo posta elettronica certificata di cui all'art. 1, comma 2, lett. g), del D.P.R. 11.2.2005 n. 68, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 15 e 19-bis del D.lgs. 26.10.1995 n. 504, come sostituiti dall'art. 4-ter, comma 1, lett. c) ed e), del D.L. 22.10.2016 n. 193, convertito con modifiche dalla Legge 1.12.2016 n. 225.”*

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO *ad interim*  
Dott. Claudio OLIVIERO  
Firmato digitalmente



**CARTELLA DI PAGAMENTO N. 028 2022 00303827 51 000**

Questa cartella è stata emessa da Agenzia delle entrate-Riscossione,  
 Agente della riscossione - prov. di Caserta  
 Viale V. Lamberti fabbr. A/4 - 81100 CASERTA  
 su incarico di:

- Agenzia delle Dogane

Lotto di stampa n. 04763  
 Gruppo: 0099



DESTINATARIO  
 Spett. AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN  
 SEBASTIANO

VIA FERDINANDO PALASCIANO SNC  
 81100 CASERTA CE

Cod . Fisc. 02201130610

Spett. **AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO,**

di seguito trova il dettaglio delle somme che l'Ente creditore sotto indicato ci ha incaricato di riscuotere, nonché delle somme dovute all'Agente della riscossione per l'attività di notifica.

**SOMME DA PAGARE**

● <b>Agenzia delle Dogane</b>	Ruoli agenzia delle dogane anno 2016	<b>124,12</b>
●	diritti di notifica spettanti a <b>Agenzia delle entrate-Riscossione</b>	<b>5,88</b>

**Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica euro 130,00**

*La scadenza che cade nelle giornate di sabato o festive è spostata al primo giorno lavorativo successivo.*



In caso di pagamento oltre i 60 giorni, la legge prevede che alla somma dovuta vadano aggiunti gli interessi di mora, che l'Agente della riscossione deve incassare e versare agli Enti creditori.

**Spettano all'Ente creditore****Somme dovute**

Sono gli importi che l'Ente creditore ha posto a carico del debitore e che l'Agente della riscossione deve riscuotere.

**Interessi di mora**

Sono gli interessi dovuti dal contribuente qualora il pagamento sia effettuato oltre la scadenza (60 giorni). Gli interessi di mora, al tasso determinato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (art. 30 del DPR n. 602/1973; art. 13 del D.Lgs. n. 159/2015), si applicano sugli importi iscritti a ruolo, escluse sanzioni e interessi, e vanno calcolati per ogni giorno di ritardo a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno dell'effettivo pagamento.

**Spettano all'Agente della riscossione****Diritti di notifica**

Sono le somme dovute per l'attività di notifica della cartella di pagamento fissate dalla legge.



[www.agenziaentrateriscossione.gov.it](http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it)

numero telefonico 06 01 01 (servizio a pagamento in base al proprio piano tariffario)



# INFORMAZIONI DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

## QUANDO E QUANTO PAGARE



Pagamento	Somme dovute	Diritti di notifica	Totale	Note
Entro 60 giorni	124,12	5,88	130,00	a cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo

### PAGARE

Può effettuare il pagamento, utilizzando il modulo di pagamento allegato, attraverso:

- il portale [www.agenziaentrateriscossione.gov.it](http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it);
- l'app Equidlick;
- i canali telematici (sito web, postazioni automatiche) delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), **aderenti a pagoPA**;
- in tutti gli uffici postali, in banca, al bancomat e presso tutti gli altri PSP **aderenti a pagoPA** (ad esempio in ricevitoria, dal tabaccaio);
- i nostri **sportelli** (vedere sezione dedicata all'interno del documento).

La lista completa dei PSP aderenti a pagoPA e le informazioni sui canali di pagamento sono reperibili su [www.pagopa.gov.it](http://www.pagopa.gov.it).

In caso di pagamento oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, con il modulo di pagamento pagoPA allegato, l'importo dovuto sarà aggiornato alla data del versamento.

Per maggiori dettagli sulle modalità per effettuare **pagamenti parziali e/o dall'estero**, può consultare la sezione dedicata del nostro sito internet.

Le ricordiamo, infine, che, nei casi previsti dalla legge (art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010), può pagare eventuali debiti iscritti a ruolo riferiti a **imposte erariali** (per esempio, Irpef, Ires, IVA ecc.) di ammontare superiore a 1.500 euro anche tramite **compensazione con altri crediti erariali**.



### SOSPENDERE UNA CARTELLA

Se ritiene che le somme indicate in questa cartella non siano dovute per i motivi indicati nell'art. 1, comma 538, della Legge n. 228/2012 (prescrizione o decadenza intervenute prima che il ruolo sia stato reso esecutivo, provvedimento di sgravio emesso dall'Ente creditore, sospensione amministrativa concessa dall'Ente creditore, sospensione giudiziale o sentenza che abbia annullato il credito, pagamento effettuato prima della formazione del ruolo), può chiedere all'Agente della riscossione, entro 60 giorni dalla notifica, di far verificare all'Ente creditore la correttezza della richiesta di pagamento. L'Agente della riscossione sospende le procedure di riscossione e trasmette la Sua richiesta all'Ente creditore che dovrà rispondere entro 220 giorni dalla data in cui l'istanza è pervenuta all'Agente della riscossione. In assenza di risposta da parte dell'Ente la legge prevede che il Suo debito venga annullato tranne nei casi di sospensione amministrativa, sospensione giudiziale, o sentenza non definitiva di annullamento del credito.

### RATEIZZARE

Nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, può presentare all'Agente della riscossione una domanda di rateizzazione del debito. La legge prevede che Lei possa chiedere un **piano ordinario** (fino a un massimo di 72 rate mensili) o, nei casi di grave e comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica ed estranea alla Sua responsabilità, un **piano straordinario** (fino a un massimo di 120 rate mensili). Per ottenere una rateizzazione fino a 120 rate (piano straordinario) deve possedere, infatti, gli specifici requisiti indicati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013, che fissa il numero di rate concedibili in base alla situazione economica del richiedente. Per importi fino a 120 mila euro, può presentare, senza allegare alcuna documentazione, una richiesta di dilazione per un massimo di 72 rate (piano ordinario).

La presentazione può essere effettuata anche online, tramite il sito [www.agenziaentrateriscossione.gov.it](http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it).

Se, invece, l'importo della Sua richiesta è **superiore a 120 mila euro**, la stessa deve essere accompagnata dalla documentazione dello stato di temporanea obiettiva difficoltà.

L'importo minimo di ciascuna rata del piano non può essere inferiore a 50 euro. Può pagare le rate del piano di rateizzazione anche mediante domiciliazione bancaria direttamente sul Suo conto corrente. Le ricordiamo che, in caso di mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, perde il beneficio della rateizzazione e i relativi carichi non potranno essere più rateizzati. In tal caso, oppure se alla scadenza del piano di rateizzazione dovessero risultare non saldate una o più rate, l'Agente della riscossione procede al recupero, in un'unica soluzione, di tutte le somme ancora dovute. La rateizzazione non può essere concessa dall'Agente della riscossione nei casi in cui il tributo non sia rateizzabile o l'Ente creditore abbia deciso di gestire in proprio la concessione della dilazione. Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione dedicata del nostro sito internet.

### PRESENTARE RICORSO

Se la cartella di pagamento è stata preceduta da un atto che Le è stato regolarmente notificato (per esempio verbale di una multa o avviso di accertamento) e non ha presentato ricorso nei termini previsti, può impugnarla solo per vizi formali propri o di notifica. Le ricordiamo, inoltre, che può impugnare la cartella dinanzi all'Autorità giudiziaria competente a seconda del motivo dell'impugnazione e della natura dell'imposta/tassa/sanzione che vuole contestare. Per gli atti impugnabili presso le Corti di Giustizia Tributaria di valore non superiore a 50 mila euro, il ricorso - sia nel caso in cui venga proposto nei confronti dell'Ente sia dell'Agente della riscossione - produce anche gli effetti di un reclamo (art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992).

Per approfondimenti può visitare il nostro sito internet e/o consultare la parte a cura dell'Ente che ha emesso il ruolo che si trova nelle pagine seguenti.

**Per saperne di più può visitare il nostro sito [www.agenziaentrateriscossione.gov.it](http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it), chiamarci al numero telefonico 06 01 01 (servizio a pagamento in base al proprio piano tariffario) o rivolgersi ai nostri sportelli.**

## INFORMAZIONI DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

### IMPUGNAZIONE DELLA CARTELLA

Di seguito trova una tabella riassuntiva che riporta l'autorità, i motivi e i termini per ricorrere nel caso in cui intenda contestare vizi che riguardano esclusivamente l'attività dell'Agente della riscossione; negli altri casi deve far riferimento alle informazioni contenute nelle avvertenze che trova nelle pagine seguenti.

AUTORITA'	MOTIVI	TERMINI
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado	Formali	60 giorni
Tribunale ordinario Sezione lavoro	Formali	20 giorni
Tribunale ordinario	Formali	20 giorni
Tribunale ordinario	Opposizione all'esecuzione	Non è previsto un termine perentorio per l'esercizio dell'azione
Giudice di Pace	Formali	30 giorni

### CONTATTARE L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Può chiedere informazioni e chiarimenti :

- chiamando l'Agente della riscossione al numero telefonico 060101, attivo 24 ore su 24 e con operatore dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Il servizio è a pagamento in base al proprio piano tariffario;
- inviando una e-mail tramite l'apposito modulo on line riservato ai contribuenti sul sito [www.agenziaentrateriscossione.gov.it](http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it).

**Per informazioni sugli sportelli, i relativi orari, le operazioni disponibili e le modalità di prenotazione di un appuntamento La invitiamo a consultare il portale [www.agenziaentrateriscossione.gov.it](http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it), sezione "Trova lo sportello e Prenota".**

Il **responsabile del procedimento di emissione e notificazione di questa cartella** di pagamento è Piergiorgio Ridella ed è responsabile esclusivamente degli adempimenti relativi alla stampa e alla notifica della cartella, sulla base dei dati indicati dall'Ente che ha emesso il ruolo. Della correttezza delle somme dovute, e indicate nella tabella riportata nella prima pagina di questa cartella, risponde, invece, il competente ufficio dell'Ente creditore che ha emesso il ruolo e ha affidato all'Agente della riscossione il compito di riscuoterlo.

Può consultare il dettaglio della Sua posizione, pagare, chiedere la rateizzazione o la sospensione della riscossione attraverso l'Area riservata del sito [www.agenziaentrateriscossione.gov.it](http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it), utilizzando l'identità digitale (SPID), la Carta di identità elettronica (CIE) oppure la Carta Nazionale dei Servizi.

#### INFORMAZIONI PER L'INTERESSATO

**[art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati]**

Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito, per brevità, AdeR), con sede legale in via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma, codice fiscale e partita IVA: 13756881002, è Titolare del trattamento dei dati personali che La riguardano.

AdeR tratta i Suoi dati personali esclusivamente per le finalità istituzionali relative alla riscossione nazionale previste dall'art. 1 del D.L. n. 193/2016 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016).

Tali dati sono riconducibili alla categoria di cui all'art. 4, paragrafo 1, numero 1, del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, Regolamento) e sono stati trasmessi ad AdeR, mediante flusso telematico, direttamente dagli Enti impositori ovvero sono stati acquisiti mediante accesso a sistemi informativi detenuti da uffici pubblici ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 112/1999, dell'art. 35, commi da 25 a 26-bis, del D.L. n. 223/2006 e dell'art. 3, comma 3, del D.L. n. 193/2016.



Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative, anche europee, in materia di protezione dei dati personali.

I Suoi dati personali, che saranno conservati sino alla data del discarico, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 112/1999, ovvero, se successiva o, ancora, in caso di pagamento del debitore o di annullamento amministrativo per indebitto, sino a quella di prescrizione del diritto di agire o di difendersi in giudizio e in tutti i casi di contenzioso (e fatto salvo l'eventuale maggior termine di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 112/1999) sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, non possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, possono essere comunicati:

- ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela di AdeR in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e/o verificarne l'utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere - decorsi i previsti termini di conservazione - la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento.

Esclusivamente per esercitare i diritti sopra indicati potrà presentare richiesta, corredata da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, utilizzando i dati di contatto del Titolare del trattamento - Agenzia delle entrate-Riscossione, Struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati - con le seguenti modalità:

- per posta, al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate-Riscossione - Struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati, via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma;
- telematicamente, all'indirizzo di posta elettronica certificata: [protezione.dati@pec.agenziariscossione.gov.it](mailto:protezione.dati@pec.agenziariscossione.gov.it). In tal caso, ai sensi dell'art. 65 comma 1 lettere a) e c-bis) del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), non sarà necessario allegare il documento di riconoscimento in caso di istanze telematiche sottoscritte con una delle firme previste dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) ovvero trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale con le modalità previste dalla legge.

I predetti diritti, relativi ai dati personali presupposti all'affidamento dei carichi all'Agente della riscossione, possono essere esercitati con richiesta rivolta direttamente all'Ente creditore.

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dei dati è: [dpo@pec.agenziariscossione.gov.it](mailto:dpo@pec.agenziariscossione.gov.it).

Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, Lei potrà inoltre rivolgersi all'Autorità di controllo, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento.

Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).



**Questa cartella ha valore di intimazione ad adempiere l'obbligo** risultante dai ruoli in essa contenuti entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica. Nelle ipotesi in cui il ruolo emesso sia ripartito in più rate, l'intimazione produce effetti relativamente a tutte le rate. **In caso di mancato pagamento**, l'Agente della riscossione può acquisire, anche con richieste a terzi, notizie sul reddito e sul patrimonio dei singoli debitori e può procedere, sulla base del ruolo che costituisce titolo esecutivo, secondo le disposizioni di legge, a: fermo amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, natanti, aeromobili), iscrizione di ipoteca sugli immobili, esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti (per esempio, stipendio, emolumenti vari, parcelle, fatture, titoli, somme disponibili sui conti correnti e depositi).

**DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI**

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:

1. Ruoli agenzia delle dogane anno 2016

**DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO**

1. Ruoli agenzia delle dogane anno 2016

Avviso di pagamento (art.14 del d.lgs n. 504/1995) n.6102 notificato il 31/05/2021

Ruolo n. 2022/000763.

Reso esecutivo in data 04-10-2022.

Consegnato il 10-11-2022. Ruolo ordinario.

Partita: D0881 2016L 2022Z27U242 AV6102

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è ROSARIO DEL VECCHIO.

Le informazioni sotto riportate sono fornite da Ufficio delle dogane di Caserta, a cui ci si deve rivolgere per chiarimenti.

Gli orari di apertura al pubblico sono consultabili sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

n.	Anno	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo
1	2016	160D	Dogane - entrate even. per imposte dog.	116,20
2	2016	156D	Dogane - indennita' ed interessi di mora	0,97
3	2016	090D	U.T.I.F. - indennita' e interessi di mora	6,95

**Totale** 124,12

Totale da pagare (entro le scadenze)\* euro **124,12**

\* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora calcolati a partire dalla data di notifica di questa cartella.

**NOTE DELL'ENTE**

L'art. 23-quater del D.L. 6.7.2012, n. 95, convertito dalla legge 7.8.2012, n. 135, ha previsto, con decorrenza 1° dicembre 2012 l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, la quale, da tale data, ha assunto la denominazione di "Agenzia delle dogane e dei monopoli", subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, poteri e competenze già in capo all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il comma 7 del citato art. 23-quater sancisce che al fine di garantire la continuità delle attività già facenti capo all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, l'attività già facente capo all'ente "continua ad essere esercitata dalle articolazioni competenti, con i relativi titolari, presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati. Nei casi in cui le disposizioni vigenti o atti amministrativi ovvero contrattuali fanno riferimento all'Agenzia del territorio ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato si intendono riferite, rispettivamente, all'Agenzia delle entrate ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli".

Alla luce di quanto sopra, gli Uffici delle Dogane e gli Uffici dei Monopoli di Stato, indicati tra gli enti creditori della presente cartella, si devono intendere come Uffici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

**RUOLI EMESSI DALL'AGENZIA DELLE DOGANE - AVVERTENZE**

Queste avvertenze sono valide in materia di:

- ramo DOGANE: tributi doganali diversi dai dazi e dall'IVA all'importazione ai quali si applica la procedura di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44;
- ramo ACCISE: accise sui prodotti energetici, sull'alcole e le bevande alcoliche, sull'energia elettrica, altre imposizioni indirette e tributi connessi;
- ramo TABACCHI: accisa sui tabacchi lavorati, imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione;

segue

- altri oneri, e relativi accessori, nonché sanzioni amministrative in materia tributaria, riguardanti tributi doganali, accise ed imposta di consumo;
- altri tributi, riscossi per conto di enti diversi dall'Agenzia, accertati o riscossi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli tramite atti impositivi in materia doganale, accise o imposta di consumo.

## RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA

È possibile chiedere informazioni su questa cartella di pagamento rivolgendosi alla Direzione (per le imposte ramo TABACCHI) o all'Ufficio delle Dogane (per le imposte ramo DOGANE e ACCISE) che ha emesso il ruolo (vedi intestazione della pagina relativa al Dettaglio degli addebiti). Alla Direzione o all'Ufficio delle dogane si può presentare anche la richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo. ATTENZIONE la richiesta di riesame non interrompe né sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso. Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore della Direzione o dell'Ufficio delle Dogane, indicato nella sezione Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo, o un suo delegato.

## PRESENTAZIONE DEL RICORSO

### Quando presentare il ricorso

Il contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica della cartella (artt. 18-22 D. Lgs. n. 546/1992). I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1 L. n. 742/1969).

Se, prima della cartella, il contribuente ha ricevuto un avviso di rettifica, un avviso di accertamento o di liquidazione, un avviso di pagamento oppure un atto di contestazione o un provvedimento di irrogazione sanzioni, oppure un altro atto per cui la legge prevede l'autonoma impugnabilità, può impugnare il ruolo e/o la cartella solo per vizi propri di questi ultimi.

Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa (art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/1992). Le disposizioni del predetto articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie proposte nei confronti dell'Agente della Riscossione.

N.B. Se l'importo contestato è superiore a 3.000 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992). Per importo contestato si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.

### Come e a chi presentare ricorso

Il contribuente deve:

- intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 4 D. Lgs. n. 546/1992);
- notificare il ricorso alla Direzione o all'Ufficio delle dogane che ha emesso il ruolo indicato nell'intestazione della pagina relativa al Dettaglio degli addebiti mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata della sopra indicata Direzione o Ufficio delle dogane (disponibile sul sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)).
- notificare il ricorso all'Agente della Riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attività (ad esempio, errori del procedimento di notifica della cartella di pagamento) mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Agente della riscossione (disponibile sul sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)).

### Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso devono essere indicati:

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità di chi presenta ricorso
- il codice fiscale di chi presenta ricorso e del rappresentante in giudizio
- il rappresentante legale, se si tratta di società o ente

**segue**



- la residenza o la sede legale
- l'indirizzo di posta elettronica certificata di chi presenta ricorso o del difensore incaricato che equivale all'elezione di domicilio
- la Direzione o l'Ufficio delle dogane e/o l'Agente della Riscossione contro cui si presenta ricorso
- il numero della cartella di pagamento
- i motivi del ricorso
- la richiesta oggetto di ricorso
- l'incarico conferito al difensore, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente
- la categoria alla quale il difensore appartiene (art. 12 del D. Lgs n. 546/1992).

Il ricorso deve essere sottoscritto digitalmente da chi presenta il ricorso o dal difensore incaricato. E' opportuno che il contribuente alleggi al ricorso la copia informatica della documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.

N.B. Nelle controversie di valore fino a 3.000 euro in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica la notifica può avvenire anche tramite:

- ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile)
- consegna diretta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno

Nel caso di ricorso notificato con tali modalità, nel ricorso può essere inserita l'elezione di domicilio e non deve essere indicato un indirizzo di posta elettronica certificata. Inoltre la sottoscrizione del ricorso deve essere autografa.

#### Come costituirsi in giudizio

Il contribuente - a pena di inammissibilità del ricorso - deve costituirsi in giudizio entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso. Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro soggette a reclamo/mediazione, il contribuente - a pena di improcedibilità del ricorso - non può costituirsi in giudizio prima che sia decorso il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso entro il quale deve essere concluso il procedimento di reclamo/mediazione.

I termini sopraindicati sono sospesi nel periodo che va dal 1° al 31 agosto.

Ai fini della costituzione in giudizio, il contribuente deve depositare il proprio fascicolo mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria ([www.giustiziatributaria.gov.it](http://www.giustiziatributaria.gov.it)). Il contribuente deve inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero Dati generali, Ricorrenti, Rappresentanti, Difensori, Domicilio Eletto, Parti Resistenti, Atti impugnati, Documenti, Calcolo CU e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite posta elettronica certificata (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio di posta elettronica certificata (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia della cartella di pagamento e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno). Solo in caso di utilizzo di pagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

Se il ricorso è stato notificato con modalità diverse dall'invio tramite posta elettronica certificata (nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro), la costituzione in giudizio avviene depositando presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il fascicolo che contiene:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia della cartella di pagamento

**segue**

- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della lite e la data di notifica del ricorso.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore è determinato secondo le modalità indicate al punto N.B. del paragrafo *Quando presentare ricorso* e deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. Il contributo unificato è pagato secondo le modalità indicate nell'art. 192 del DPR n. 115/2002.

Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

N.B. Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n. 115/2002).

## SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Il contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale. Se la sospensione è concessa e poi il ricorso è respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

- Sospensione amministrativa: la richiesta motivata di sospensione deve essere presentata in carta semplice alla Direzione o all'Ufficio delle Dogane che ha emesso il ruolo indicato nell'intestazione della pagina relativa al Dettaglio degli addebiti.
- Sospensione giudiziale: se il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, la richiesta motivata di sospensione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso. La domanda può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in questo caso, il contribuente deve notificarla alla Direzione o all'Ufficio delle Dogane o all'Agente della riscossione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale con le stesse modalità previste per il ricorso.

Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro e pertanto soggette a reclamo/mediazione, la presentazione del ricorso comporta la sospensione della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato fino alla scadenza del termine entro il quale deve essere concluso il procedimento di reclamo/mediazione. Decorso questo termine, se non è stato notificato l'accoglimento del reclamo o non è stata conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

# CARTELLA DI PAGAMENTO N. 028 2022 00303827 51 000

**Ente incaricato della riscossione** Cod. Fiscale 13756881002 **Destinatario** Cod. Fiscale 02201130610

## Agenzia delle entrate-Riscossione

**AGENTE DELLA RISCOSSIONE - PROV. CE**

**AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN**

Per informazioni:  
puoi consultare il portale [www.agenziaentrateriscossione.gov.it](http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it)  
o telefonare al numero unico 060101

### DOVE PAGARE?

Puoi effettuare il pagamento, utilizzando questo modulo attraverso:

- il portale [www.agenziaentrateriscossione.gov.it](http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it);
- l'app Equiclick;
- i nostri sportelli (vedere sezione dedicata all'interno del documento);
- i canali telematici (sito web, postazioni automatiche) delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP), aderenti a pagoPA;
- in tutti gli uffici postali, in banca, al bancomat e presso tutti gli altri PSP aderenti a pagoPA (ad esempio in ricevitoria, dal tabaccaio).

La lista dei PSP aderenti a pagoPA e le informazioni sui canali di pagamento sono reperibili su [www.pagopa.gov.it](http://www.pagopa.gov.it).

Utilizza la porzione di modulo relativa alla rata e al canale di pagamento che preferisci.

### BANCHE E ALTRI CANALI

**RATA UNICA** entro 60 giorni dalla data di notifica

Qui accanto trovi il codice QR e il codice interbancario CBILL per pagare attraverso il circuito bancario e gli altri canali di pagamento abilitati.



Destinatario **AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN** Euro **130,00**

Cod. Fiscale **02201130610**

Ente incaricato della riscossione **AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE**

Oggetto del pagamento **CARTELLA DI PAGAMENTO N. 028 2022 00303827 51 000**

Codice CBILL **AJZ8Z** Codice modulo di pagamento **180028101976293237**

Cod. Fiscale **13756881002**  
Ente incaricato della riscossione

### BOLLETTINO POSTALE PA

BancoPosta

**RATA UNICA** entro 60 giorni dalla data di notifica

**Posteitaliane**



sul C/C n. **1033040476**

Euro **130,00**



Intestato a **AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PAGAMENTI PAGOPA**

Destinatario **AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN**

Cod. Fiscale **02201130610**

Oggetto pagamento **CARTELLA DI PAGAMENTO N. 028 2022 00303827 51 000**

Bollettino Postale pagabile in tutti gli Uffici Postali e sui canali fisici o digitali abilitati di Poste Italiane e dell'Ente incaricato della riscossione.

Codice modulo di pagamento **180028101976293237**

Cod. Fiscale **13756881002**  
Ente incaricato della riscossione **P1**





Pagina lasciata in bianco per ragioni tecniche di stampa.



Destinatario  
Spett. AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN  
SEBASTIANO  
VIA FERDINANDO PALASCIANO SNC  
81100 CASERTA CE

# notifica

Oggi  lo sottoscritto **ho notificato** questa cartella di pagamento  
in \_\_\_\_\_

**personalmente**  
al destinatario

**consegnandola,**  
in assenza del  
destinatario, in busta  
sigillata,  
al \_\_\_\_\_ signor \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

che si è qualificat \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Della consegna ho informato il  
destinatario con raccomandata.

**depositandola in**  
**Comune** e affiggendo alla porta  
dell'abitazione-ufficio-azienda del  
destinatario l'avviso di deposito,  
in busta chiusa e sigillata, dopo  
aver constatato la temporanea  
assenza del destinatario, e  
l'incapacità \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
il rifiuto \_\_\_\_\_

l'assenza di altre persone  
previste dall'art. 139 del codice  
di procedura civile.  
Del deposito e dell'affissione ho infor-  
mato il destinatario con raccomandata  
con avviso di ricevimento.

**depositandola in**  
**Comune** e affiggendo  
all'albo l'avviso di  
deposito, dopo aver  
constatato l'irreperibilità  
del destinatario

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Dai registri anagrafici del  
Comune risulta  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

p. Il Sindaco

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

data \_\_\_\_\_

p. Il Sindaco

\_\_\_\_\_  
Firma della persona che ha ricevuto la cartella

\_\_\_\_\_  
Firma del notificatore

Lotto di stampa n.04763





**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**

**relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:**

**liquidazione per diritto di licenza di consumo sull'eneriga elettrica ai sensi del D.L.gs 504/95 e ss.mm.ii.**

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)**

Il costo derivante dal presente atto : €2.860,00

- è di competenza dell'esercizio 2022 , imputabile al conto economico 5090101100 - Altre imposte e tasse (escluso Irap e Ires)  
da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 22/12/2022

**il Direttore**  
**UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**  
**Carmela Zito**